CAMERA DEI DEPUTATI N. 2389-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

nella seduta del 25 maggio 1965

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera *a*), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962

Presentata alla Presidenza l' 8 luglio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione internazionale per l'Aviazione Civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo n. 616, del 6 marzo 1948, all'articolo 48, lettera *a*), prevede la convocazione di sessioni straordinarie dell'Assemblea dell'Organizzazione a richiesta di dieci Stati membri.

Tale norma, valida all'epoca della stipulazione della Convenzione, in quanto allora dieci Stati rappresentavano una giusta proporzione rispetto ai cinquanta Paesi che all'epoca costituivano l'I.C.A.O., è stata successivamente ritenuta inadeguata, visto che la predetta Organizzazione conta attualmente più di cento membri.

Da qui, la necessità di prevedere una più idonea proporzione.

Il Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera *a*), adottato a Roma il 15 settembre 1962, stabilisce pertanto che la convocazione delle sessioni straordinarie dell'Assemblea può essere richiesta da non meno del quinto del totale degli Stati membri.

Così, senza intaccare le legittime esigenze della minoranza, si evita che le predette sessioni straordinarie possano essere convocate a richiesta di un gruppo ritenuto ormai troppo esiguo rispetto al numero totale degli Stati che oggi compongono l'I.C.A.O.

In considerazione della maggiore equità del principio che si vuole adottare con l'emendamento in oggetto, a nome della III Commissione, ho l'onore di chiedere la vostra approvazione del disegno di legge di ratifica del Protocollo adottato a Roma il 15 settembre 1962.

MARTINO EDOARDO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera *a*), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale del Protocollo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.